

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:  
dr. Domenico Bonaretti- Presidente  
dr. Maria Elena Catalano - Consigliere  
dr. Rossella Milone - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ella causa iscritta al n. r.g. omissis promossa in grado d'appello da:

**SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE**

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**BANCA**

**APPELLATA**

sulle seguenti conclusioni

Per SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE in persona del Trustee:

*“Piaccia alla Corte d’Appello Adita respinta ogni contraria istanza, previa ammissione in rito del presente appello:*

*- rigettare l’appello incidentale avversario perché inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto;*

*riformare l’impugnata sentenza per i motivi specificatamente indicati in narrativa accogliendo le seguenti domande:*

**NEL MERITO**

*in relazione ai c/e:*

*1) accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità totale e/o parziale del rapporto per cui è causa per i motivi esposti in narrativa;*

*2) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali*

*3) accertare la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche relative al rapporto di cui in narrativa e per l’effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010, in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per gli interi periodi riferiti ai rapporti;*

*4) dichiarare non dovute le c.m.s., perché non concordate e comunque nulle per mancanza di causa;*

*5) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;*

*Sentenza, Corte di Appello di Milano, Sez. I civ., Pres. Bonaretti – Rel. Milone, n. 991 del 24 aprile 2020*

6) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca. In relazione ai contratti di mutuo,

7) dichiarare la nullità parziale dei contratti di cui in narrativa relativamente alle clausole sugli interessi;

8) disponga che gli stessi siano derubricati a contratti a titolo gratuito ex art.1815 II comma c.c.;

9) accerti e dichiarare che SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE vanta un credito (il cui importo andrà determinato dal CTU) nei confronti della convenuta - con ciò confermando la perizia in atti - e ne disponga la restituzione; In relazione a tutti i rapporti:

10) col favore delle spese, dei diritti e degli emolumenti di entrambi i gradi di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art 93 c.p.c..

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

*-Ammettere tu tecnico contabile sulla scorta dei quesiti di cui in narrativa”.*

**Per BANCA:**

*“Piaccia al Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:*

*Respingere tutti i motivi d'appello proposto dal Trust srl in liquidazione perché infondati in fatto e diritto per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, confermando la sentenza di primo grado nelle parti in cui ha accolto le eccezioni della odierna appellata;*

*In via d'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n.11265/2017 emessa dal Tribunale di Milano sez. VI civ. in data 9.11.2017:*

*A) In accoglimento del primo motivo: Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande proposte dal Trust srl in liquidazione per il difetto di capacità giuridica e/o il difetto di legittimazione attiva del Trust attoreo essendo privo di personalità giuridica;*

*B) In accoglimento del secondo motivo: Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande proposte dall'appellante e/o il difetto di legittimazione attiva del trust attoreo per nullità del trust liquidatorio ex art.1418 c.c. e comunque per non essere meritevole di tutela ex art 1322 c.c.;*

*C) In accoglimento del terzo motivo: Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande proposte dall'appellante e/o il difetto di legittimazione attiva per il mancato trasferimento dei rapporti bancari dedotti in giudizio;*

*D) In tutti i precitati casi: con condanna diretta dei soggetti che hanno promosso la causa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio come verranno liquidate dalla Corte d'Appello In accoglimento del quarto motivo: accertare e dichiarare prescritto ogni diritto ex art. 2946 c.c. ed ex art. 119 T.U.B. anche con riferimento ai rapporti di mutuo dedotti in giudizio.*

*F) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e/o diritti ed onorari di causa come per legge oltre 15% spese generali e accessori di legge”.*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

SOCIETÀ in liquidazione, in persona del trustee, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Banca - chiedendone la condanna alla ripetizione di somme indebitamente versate in esecuzione dei seguenti contratti:

- contratti di conto corrente nn. omissis

- contratto di Mutuo a tasso variabile n. omissis stipulato in data 24.04.2002 per € 80.000,00;

- contratto di Mutuo a tasso fisso n. omissis stipulato in data 12.04.2001 per € 25.822,84;

- contratto di Mutuo a tasso variabile n. Rep. omissis stipulato in data 29.03.2000 per € 56.810,26;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte di Appello di Milano, Sez. I civ., Pres. Bonaretti – Rel. Milone, n. 991 del 24 aprile 2020*

- contratto di Mutuo a tasso variabile n. Rep. omissis stipulato in data 24.02.1997 per € 387.342,67.

In relazione ai contratti di conto corrente la parte attrice lamentava di aver indebitamente versato somme a titolo di interessi oggettivamente e soggettivamente usurari, interessi anatocistici, non oggetto di specifica pattuizione tra le parti, commissioni di massimo scoperto invalide, interessi convenzionali ultralegali, e con riferimento al c/c n. omissis, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., richiedeva la ripetizione degli importi versati in applicazione di una commissione di massimo scoperto nulla in quanto indeterminata.

In relazione ai contratti di mutuo la parte attrice domandava la restituzione degli importi corrisposti per l'applicazione di interessi oggettivamente e soggettivamente usurari nonché di interessi anatocistici derivanti dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e, con memoria ex art. 183, co.6 n. 2, c.p.c. eccepeva inoltre l'indicazione dell'ISC difforme da quello accertato nonché l'applicazione di interessi complessivi, corrispettivi e moratori, usurari secondo un calcolo effettuato sulla base del c.d. Tasso Effettivo di Mora.

Nel giudizio di primo grado si costituiva la Banca eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande attoree per carenza di capacità giuridica e/o di legittimazione attiva di SOCIETÀ, privo di personalità giuridica; difetto di legittimazione attiva derivante dal mancato trasferimento alla SOCIETÀ dei rapporti bancari dedotti in giudizio; nullità do SOCIETÀ ex art. 1418 c.c. nonché non meritevolezza di tutela della SOCIETÀ ex art 1322 c.c.

Nel merito la parte convenuta eccepeva la prescrizione di tutte le azioni di ripetizione dell'indebitato, nonché richiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11265/2017, così statuiva:

*“1) dichiara, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. la nullità dell’art. 5 del contratto di mutuo del 29.3.2000 rep. omissis del notaio omissis del Collegio notarile di Milano relativa alla determinazione degli interessi di mora in misura superiore alla soglia di usura rilevata al momento della stipulazione del contratto;*

*2) rigetta tutte le ulteriori domande proposte da SOCIETÀ nei confronti di BANCA;*

*3) condanna altresì SOCIETÀ in liquidazione a rimborsare in favore di BANCA le spese di giudizio, che liquida in € 5.131,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, CPA ed IVA.”*

Avverso la sentenza proponeva appello la parte attrice per i seguenti motivi:

- 1) erroneità della sentenza per aver pronunciato la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato in relazione ai contratti di conto corrente;
- 2) erronea e carente motivazione in punto di rigetto della domanda relativa all'effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento alla francese;
- 3) erroneità della sentenza per aver ritenuto non usurari gli interessi complessivi, corrispettivi e moratori, applicati in relazione ai contratti di mutuo;
- 4) erronea e carente motivazione in merito al rigetto della domanda relativa alla nullità dei contratti per mancata indicazione dell'ISC.

Si costituiva anche nel giudizio di appello la Banca la quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e, ai fini della parziale riforma della sentenza di prime cure, riproponeva, in via di appello incidentale, le eccezioni preliminari nonché l'eccezione di prescrizione delle domande con riferimento ai contratti di mutuo.

*Sentenza, Corte di Appello di Milano, Sez. I civ., Pres. Bonaretti – Rel. Milone, n. 991 del 24 aprile 2020*

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che per ragioni di ordine logico debbano essere esaminati con priorità i motivi di appello incidentale, poiché aventi ad oggetto questioni di natura pregiudiziale e preliminare rispetto alle doglianze della parte appellante.

La parte appellata ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver respinto l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande proposte dal Trust per difetto di capacità giuridica e /o di legittimazione attiva.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

Indipendentemente da imprecisioni terminologiche contenute negli atti di parte, deve ritenersi che il giudizio sia stato promosso non dal “Trust” che, in quanto patrimonio separato, sarebbe privo di personalità giuridica, bensì dal trustee.

La sentenza di prime cure ha rilevato, infatti, che il giudizio era stato promosso in base all'art. 17.2 dell'atto istitutivo del Trust, il quale attribuisce al Trustee la “capacità processuale” attiva a tutela dei beni conferiti al trust.

Il giudizio, pertanto, deve ritenersi legittimamente instaurato dal Trustee a tutela dei diritti del SOCIETÀ, come può desumersi dall'intestazione dell'atto introduttivo di primo grado.

La Banca ha poi contestato l'erroneo rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande proposte dalla parte appellante per nullità ex art. 1418 c.c. del Trust liquidatorio, la cui costituzione sarebbe stata concretamente volta a pregiudicare i creditori. La parte appellata ha lamentato, altresì, la non meritevolezza di tutela dell'istituto del Trust liquidatorio ex art. 1322 c.c..

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 10105/14) ha ritenuto che l'istituto del Trust, introdotto in Italia per effetto del recepimento della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, realizza la funzione di costituire una separazione patrimoniale al fine di soddisfare un interesse del beneficiario o di perseguire un determinato scopo.

Al generale “*programma di segregazione*” si aggiunge lo specifico regolamento degli interessi di volta in volta perseguiti, nel quale si rinviene la causa concreta del negozio. Al fine di valutare la liceità del trust occorre, dunque, individuarne la causa concreta.

La giurisprudenza citata ha individuato una ipotesi di non meritevolezza del trust liquidatorio nel caso di preesistente insolvenza dell'imprenditore che sfoci in fallimento: in tal caso la procedura pubblicistica di liquidazione non può essere sostituita con l'attività del trustee e il trust liquidatorio non può, quindi, ricevere tutela.

Applicando tali principi al caso di specie non si rinvencono i presupposti necessari per dichiarare la nullità del trust.

La Banca non ha fornito, infatti, prove sufficienti a dimostrare che la causa concreta sottesa al negozio corrisponda alla segregazione del patrimonio al fine di eludere forme pubblicistiche di liquidazione quali il fallimento.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Gli elementi probatori offerti dalla Banca al fine di dimostrare il preesistente stato di insolvenza della società S.r.l. non risultano, infatti, idonei.

Il disavanzo passivo non è in sé sintomatico di uno stato di insolvenza, che necessita di ulteriori elementi che lo rendano manifesto, e in senso contrario (alla sussistenza dell'insolvenza) depone la circostanza che non risulta presentata alcuna istanza di fallimento nei confronti della società S.r.l..

I rendiconti prodotti dall'appellante evidenziano poi l'effettivo svolgimento di diverse attività di liquidazione in favore dei creditori a seguito dell'istituzione del Trust (doc. 33 fascicolo primo grado di parte appellante).

Deve, quindi, essere respinta la tesi difensiva della parte appellata secondo cui l'istituto del Trust liquidatorio non sarebbe meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. ed, in concreto, deve ritenersi che il Trust oggetto di causa non sia affetto da nullità.

La Banca ha poi censurato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità/inammissibilità delle domande proposte per difetto di legittimazione attiva, conseguente al mancato trasferimento dei rapporti bancari dedotti in giudizio nel patrimonio del Trust.

Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.

I crediti azionati nei confronti della Banca appellata devono ritenersi ricompresi nel patrimonio del Trust in base al combinato disposto degli artt. 5.1 e 6 dell'atto istitutivo del Trust.

L'art. 5.1 dispone espressamente il conferimento al Trust dell'intero patrimonio sociale attivo e passivo e l'art. 6 individua, tramite un'ampia previsione, gli ulteriori beni che possono essere conferiti, anche successivamente alla costituzione del Trust.

In particolare, tra tali beni, oltre a quelli direttamente trasferiti in forza dell'atto istitutivo, sono annoverati: le somme, i beni o i diritti di qualsiasi natura che successivamente all'atto istitutivo il disponente o terzi chiedano di essere ricompresi tra i beni in Trust (lett. b); i proventi, frutti, utili e / o vantaggi acquistati tramite quanto sopra indicato (lett.c); ogni bene o diritto acquistato o conseguito per mezzo dei beni in trust o in modo derivante a qualunque titolo dai beni in trust con la loro trasformazione, impiego, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione, etc (lett. d).

I crediti oggetto del presente giudizio, seppur azionati dopo la costituzione del Trust, derivano direttamente dalla gestione dell'attività e del patrimonio conferito allo stesso, nel quale devono, quindi, ritenersi ricompresi.

La parte appellata ha infine lamentato l'erroneità della decisione per aver respinto l'eccezione di prescrizione delle domande anche con riferimento ai contratti di mutuo.

Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato.

Il *dies a quo* da cui decorre il termine decennale di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla risoluzione dei rapporti in esame da parte della Banca appellata, comunicata alla controparte tramite raccomandate A/R.

Tale comunicazione ha natura recettizia e pertanto gli effetti risolutivi si sono prodotti al ricevimento delle predette raccomandate, ossia in data 27.09.2004 (docc. 44/45).

In tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., affinché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che contenga un'esplicita intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.

Tale volontà non si rinviene in alcun atto stragiudiziale prodotto dalla parte appellante e si riscontra, invece, per la prima volta nell'atto di citazione del 1.09.2015.

Le comunicazioni del 27.03.2014 e del 22.05.2014 (doc. 36 e 38 fascicolo primo grado di parte appellante) fanno riferimento ad una mera richiesta della documentazione relativa ai contratti di mutuo, mentre non contengono, al pari della corrispondenza successiva (v. doc. 39), alcuna pretesa di far valere i propri diritti di credito e, pertanto, non costituiscono atti idonei ad interrompere il termine prescrizione.

Neppure la richiesta che reca la data del 26.9.2014, prodotta sub doc. 40 dall'appellante, può ritenersi idonea, non contenendo alcun riferimento ai contratti di mutuo.

Alla doglianza appena esaminata è strettamente connesso il primo motivo di appello proposto dalla parte appellante, che ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver dichiarato la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato con riferimento ai contratti di conto corrente.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato, anche se deve essere parzialmente corretta la motivazione.

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che il termine decorresse dal giugno 2004, avendo l'odierna appellante prodotto gli estratti conto sino al 3.6.2004 e avendo formulato una richiesta avente valore interruttivo in data 27.9.2014 (v. doc. 40 appellante).

Il *dies a quo*, tuttavia, deve essere collocato non alla data dell'ultimo estratto conto prodotto bensì alla data di cessazione dei rapporti, che è intervenuta nel settembre 2004, ma, in ogni caso, la prescrizione è ugualmente maturata, non potendosi attribuire valore interruttivo alla richiesta contenuta nel cit. doc. 40.

Tale richiesta proviene, infatti, da soggetti diversi dal titolare dei pretesi crediti derivanti dai rapporti di conto corrente.

La richiesta è stata formulata dai signori, ex soci della Società, che, tuttavia, risultava a quella data già estinta ed il cui patrimonio era stato in precedenza conferito interamente nel Trust, costituito nel 2009.

Gli ex soci, pertanto, a quella data non potevano ritenersi più legittimati a formulare istanze relative a crediti vantati dalla Società, che era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2009 dopo l'istituzione del Trust (v. pag. 1 citazione introduttiva del giudizio di primo grado).

La suddetta richiesta, provenendo da soggetti diversi dall'effettivo titolare del diritto, non può, quindi, ritenersi idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione.

L'intervenuta prescrizione dei diritti, sia con riferimento ai contratti di conto corrente che ai contratti di mutuo, assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra doglianza proposta nel merito dalla parte appellante.

*Sentenza, Corte di Appello di Milano, Sez. I civ., Pres. Bonaretti – Rel. Milone, n. 991 del 24 aprile 2020*

La sentenza, pertanto, deve essere parzialmente riformata con il rigetto di tutte le domande formulate dalla parte qui appellante.

Per completezza si osserva che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione anche con riferimento ai diritti fondati sui contratti di mutuo assorbe e rende priva di interesse la declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi di mora contenuta nel contratto del 29.3.2000.

Le spese di lite del presente grado, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte appellante soccombente.

### P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 11265/17 nella parte in cui ha respinto le domande dell'odierna appellante;
- 2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano n. 11265/17, rigetta anche le domande dell'odierna appellante relative ai contratti di mutuo;
- 3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- 4) condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.515,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- 5) dà atto che sussistono, nei riguardi della parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano il 3.10.2019

Il Consigliere est.  
Rossella Milone

Il Presidente  
Domenico Bonaretti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*